



COMUNE DI SANT'ARPINO

Provincia di Caserta

Ordinanza Sindacale

Numero 51
del 05/11/2024

OGGETTO: Rimozione e avvio al recupero, in ottemperanza del Protocollo di Intesa per l'attuazione di interventi di prelievo e gestione di pneumatici fuori uso (PFU) abbandonati nel territorio delle Province di Napoli e Caserta, di PFU abbandonati in modo incontrollato ex artt.192-256 Decreto Legislativo n°152 del 03/04/2006 e smi, nel territorio comunale.

IL VICE-SINDACO

PREMESSO

- che l'art.5, comma 4 del D.Lgs. n°267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede, in particolare, che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti siano adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
- che il D.Lgs. n°152 del 03/aprile 2006 e s.m.i., adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;
- che, in particolare, l'art.192 del suddetto decreto, impone il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga con Ordinanza Sindacale, la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;
- che, nello specifico, il comma 3 del succitato articolo recita testualmente: *“chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”*;
- che l'art.255 del suddetto D.Lgs.vo 152/06 al comma 3, sancisce *“chiunque non ottempera all'ordinanza del sindaco, di cui all'art.192, comma e, (...) è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno.”*
- che, per quanto riguarda le strade pubbliche, l'articolo 14, comma 1, del D. Lgs. n. 285/92, recante il Nuovo Codice della Strada dispone che gli enti proprietari e concessionari, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, debbano provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e del loro arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
- che la delibera Giunta Regionale n. 548 del 10/10/2016 - *Piano delle azioni per il contrasto al fenomeno dell'abbandono di rifiuti e dei roghi dolosi in Campania* – identifica in più parti i soggetti coinvolti, i ruoli e le azioni in relazione all'abbandono di rifiuti lungo le strade. In particolare al fine del perseguimento delle finalità della pronta rimozione dei rifiuti e messa in sicurezza dell'area, prevede che, in attuazione del principio di leale cooperazione fra organismi pubblici e nell'ottica della tutela delle collettività insediate nei territori interessati, tra le diverse autorità (Regione, Province e Città Metropolitana di Napoli, Comuni, Enti proprietari e gestori delle strade) si venga definito un Accordo quadro, volto a disciplinare le

rispettive competenze e responsabilità degli enti contraenti. Tale Accordo dovrà, infatti, prevedere l'immediata operatività delle azioni di rimozione, evitando le lungaggini connesse al previo contraddittorio, invece necessario per la diversa ipotesi di rimozione dei rifiuti su aree private.

Dette azioni possono così essere distinte (con esclusione degli interventi di rimozione su aree private):

- rimozioni eseguite dai Comuni sulle strade ed aree pubbliche di proprietà comunale;
 - rimozioni eseguite dai Comuni sulle strade ed aree pubbliche di proprietà diversa da quella comunale;
 - rimozioni eseguite dalla Regione in via sostitutiva dei Comuni che non vi provvedano, sia con riferimento alle strade di proprietà comunale che di proprietà diversa da quella comunale.
- che in data 31/10/2024 prot. nr° 0018819 la Polizia Municipale di Sant'Arpino nell'ambito dell'attuazione del DGR 548/2016 individuavano nei seguenti siti del Comune di Sant'Arpino i PFU abbandonati:
 - primo sito: ubicato in località interpodereale del Comune di Sant'Arpino denominata "zona santi" e annessa area cimiteriale con diversi PFU abbandonati
 - secondo sito: PFU abbandonati lungo la strada denominata "circumvallazione esterna", e nello specifico nel tratto compreso tra via E. Mario; via Toriello Separiello; Viale Oscar Luigi Scalfaro;
 - terzo sito: via Irma Bandiera; via Martiri Atellani; via Martiri di Cefalonia; via Pappus; via Cesare Augusto; via Leonardo Da Vinci.

CONSIDERATO

- che il Comune di Sant'Arpino ha aderito al Patto per la Terra dei Fuochi in data 11/07/2013;
- che i Comuni sottoscrittori del Patto per la Terra dei Fuochi ai sensi dell'art. 3 devono provvedere in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, ad effettuare con tempestività gli interventi di rimozione dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico;
- che il Comune di Sant'Arpino ha aderito al Protocollo di Intesa per l'attuazione di interventi di prelievo e gestione di pneumatici fuori uso (PFU) abbandonati nel territorio delle province di Napoli e Caserta in data 11/07/2013;
- che in tale Protocollo è previsto l'affidamento ad "Ecopneus" del prelievo e successivo conferimento ad impianti autorizzati al recupero dei PFU abbandonati e raccolti sul suolo pubblico nell'ambito dell'espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati; per il servizio previsto dal Protocollo di Intesa non è previsto alcun onere a carico del Comune di Sant'Arpino;

ATTESA

la necessità di salvaguardia degli interessi connessi all'Ambiente e all'Igiene e sanità Pubblica del Comune di Sant'Arpino;

l'urgenza di provvedere alla rimozione dei PFU abbandonati nei siti individuati nel più breve tempo possibile;

VISTO il DM 5 agosto 2008 con il quale, in applicazione della legge 125/2008, sono stati definiti gli ambiti di applicazione che prevedono l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Sindaco in caso di emergenza sanitaria e di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché al fine di prevenire ed eliminare pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

ATTESO

- che il Sindaco è il soggetto deputato ad intervenire nelle situazioni che determinano lo scadimento della qualità urbana;
- che l'abbandono dei PFU, oltre a provocare un danno al Comune costituisce potenziale fonte di pericolo per i cittadini nonché potenziale causa di incendio;

CONSIDERATO CHE la presenza dei PFU abbandonati provoca nel territorio comunale potreste e denunce, nonché un sovraccarico di attenzione nelle attività ispettive al fine di cercare di rimuovere il problema e interventi urgenti da attuare con spese considerevoli a carico del Comune stesso per la loro rimozione;

DATO ATTO CHE si ritiene indispensabile e necessario procedere alla rimozione dei PFU abbandonati nel territorio comunale come indicato ai punti precedenti:

VISTA la situazione di fatto e di diritto riassunta nei verbali redatti dalla Polizia Municipale

PRESO ATTO

- che alla luce di quanto emerso e analizzato, che l'intera area comunale versa in condizioni di elevata precarietà ambientale sicuramente non più procrastinabile nel tempo e rappresenta un elevato rischio di inquinamento per il suolo, sottosuolo e aria anche a seguito di potenziali episodi di incendio che si potrebbero verificare;
- che ad oggi, non è stato posto in essere alcun atto finalizzato alla rimozione dei PFU abbandonati nelle strade sopra elencate;

VISTO l'art.7 della Legge n°241/90, ai sensi del quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento (consistenti, nella fattispecie, nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse di igiene pubblica) non viene comunicato l'avvio del procedimento.

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- gli artt. 192-255 e 256 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- il DM 82/2011;
- il DGR 548/2016;
- il D. Lgs. N. 285/92;
- Il Patto per la Terra dei Fuochi;
- Il Protocollo d'intesa per l'attuazione di interventi di prelievo e gestione di pneumatici fuori uso (PFU) abbandonati nel territorio delle province di Napoli e Caserta

ORDINA

Alla società municipalizzata "ECONOVA" in forza del processo verbale dell'esecuzione anticipata del contratto, sottoscritto in data 01 Agosto 2024:

DI PROVVEDERE con la massima urgenza alla rimozione dei PFU abbandonati presso le aree individuate in premessa e il loro successivo conferimento presso il centro di raccolta comunale, ovvero di predisporre apposito cassone scarrabile per il conferimento dei soli PFU abbandonati che rientrano nell'ambito del Protocollo di intesa per l'attuazione di interventi di prelievo e gestione di pneumatici fuori uso (PFU) abbandonati nel territorio delle province di Napoli e Caserta;

DI AUTORIZZARE le aziende del Consorzio di filiera "Ecopneus" in forza del Protocollo di Intesa per l'attuazione di interventi di prelievo e gestione di pneumatici fuori uso (PFU) abbandonati nel territorio delle province di Napoli e Caserta, che saranno comunicate dal Consorzio "Ecopneus" tramite pec prima del prelievo presso il centro di raccolta, al ritiro dei PFU abbandonati e depositati nel cassone presso il centro di raccolta (indicare qualsiasi area individuata dal Comune) al fine di conferirli ad idonei impianti di trattamento autorizzati;

DI COMUNICARE a questo Comune l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato, tramite l'invio di copia fotostatica del formulario di identificazione emesso per la movimentazione, al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo.

DISPONE

che in caso di inottemperanza a quanto previsto nella presente Ordinanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio, in danno ai soggetti responsabili ed al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, mediante iscrizione a ruolo delle relative somme e riscossione coatta delle stesse, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dall'art.50 del D.Lgs.vo n°267/2000, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 255, comma 3 del D.Lgs 152/2006;

DEMANDA

1. al personale al Corpo di Polizia Locale, la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della presente Ordinanza, nonché l'adozione dei provvedimenti di loro competenza.
2. al Responsabile del Settore Urbanistica, Assetto del Territorio ed Ambiente l'adozione dei provvedimenti di propria competenza.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Regione Campania nel termine di 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notifica del presente atto.

DISPONE

che la presente ordinanza sia notificata:

- alla società “ECONOVA” gestore del servizio di igiene urbana;
- al Consorzio “Ecopneus Scpa”, per quanto di competenza;

DISPONE INFINE

che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:

- Procura della Repubblica presso Tribunale di Napoli Nord;
- Al viceprefetto Dott. Ciro SILVESTRO, incaricato dal Ministero degli Interni;
- Alla Prefettura di Caserta;
- Al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Comitato di vigilanza sull’attuazione degli interventi di prelievo e gestione degli pneumatici fuori uso nel territorio delle Province di Napoli e Caserta;
- Commissariato Polizia di Stato di Marcianise (CE);
- Comando della Stazione dei Carabinieri di Sant’Arpino (CE);
- Comando Tenenza Guardia di Finanza di Aversa (CE);
- Comando della Polizia Municipale del Comune di Sant’Arpino;
- Resp. dell’Ufficio Urbanistica, Assetto del territorio ed Ambiente del Comune di Sant’Arpino;

che copia del presente Provvedimento venga:

1. pubblicato nell’Albo Pretorio del Comune di Sant’Arpino;
2. pubblicato sul Sito Istituzionale dell’Ente Comunale.

Il Vice Sindaco
Avv. Speranza Belardo